



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 4 alla Delib.G.R. n. 8/42 del 19.2.2019

DIRETTIVE DI APPLICAZIONE PER IL MONITORAGGIO A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 5/2016 AI FINI DELLA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE, AGEVOLAZIONI O VANTAGGI COMUNQUE DENOMINATI.

Ciascun CDR/Centro decisionale dell'Amministrazione regionale, delle proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle sue società controllate e partecipate subordina la concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi comunque denominati, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, alla previa presentazione, da parte del diretto interessato, se persona fisica, o del legale rappresentante, se persona giuridica, di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenente l'attestazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 5/2016.

Monitoraggio a campione delle attestazioni concernenti l'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale, delle sue articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle società dalla stessa controllate e partecipate.

Ciascun CDR/Centro decisionale responsabile della concessione di benefici comunque denominati, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, effettua il monitoraggio a campione delle attestazioni concernenti l'assenza di posizioni debitorie nei confronti di amministrazioni/società diverse da quella di appartenenza secondo le seguenti direttive e criteri di campionamento:

- effettuazione dei controlli a campione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il beneficio è stato concesso; a tal fine le pratiche di concessione dei benefici sono raggruppate per anno solare di concessione dei medesimi;
- campionamento casuale;
- effettuazione dei controlli a campione in misura pari al 30% delle pratiche di concessione dei benefici approvate in ciascun anno solare di riferimento;

- individuazione del termine di trenta giorni per il riscontro da parte degli enti individuati dall'art. 14 della L.R. n. 5/2016 delle richieste di verifica del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del medesimo articolo. Fermo restando quanto previsto dall'art. 72 del DPR n. 445/2000 in materia di violazione dei doveri d'ufficio per mancata risposta alle richieste di controllo, il mancato riscontro entro il termine di cui al periodo precedente esimerà l'ente richiedente dall'obbligo di ulteriori richieste e/o verifiche.

Ciascun CDR/Centro decisionale, nell'ambito della propria autonomia gestionale e compatibilmente con le proprie capacità operative, valuta, alla luce di particolari situazioni in concreto esistenti, la possibilità di procedere ai controlli secondo percentuali superiori a quella indicata.

Verifica puntuale delle attestazioni concernenti l'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale delle sue articolazioni organizzative, dei suoi enti strumentali e delle società dalla stessa controllate e partecipate.

Ciascun CDR/Centro decisionale responsabile della concessione di benefici comunque denominati, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, effettua la verifica puntuale dell'assenza delle condizioni previste dall'art.14 della L.R. n. 5/2016 con riferimento alle posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione o società di appartenenza.

Con riferimento alle posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione regionale e delle sue articolazioni organizzative il controllo puntuale è effettuato secondo le modalità già in uso, illustrate nella circolare del Servizio strumenti finanziari prot. 8098 del 30.7.2015.